

proposta di legge n. 78

a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, Acquaroli, Bugaro, Carloni, Ciriaci,
Natali, Trenta, Zinni

presentata in data 24 febbraio 2011

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N.24
“DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

—————

Signori consiglieri,

com'è noto, il 27 marzo scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 26 marzo 2010 n.42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010 n.2, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni".

L'articolo 1 quinquies della predetta legge 42/2010 ha disposto la modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, prevedendo l'inserimento, dopo il comma 186, del seguente:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» .

Il comma 1 quinquies dell'articolo 1 della legge 42/2010 sancisce, a partire da un anno dall'entrata in vigore della stessa legge (e, dunque, a decorrere dal 27.03.2011) la soppressione delle Autorità d'Ambito operanti nei settori relativi al ciclo integrato dei rifiuti, l'abrogazione dell'articolo 201 del decreto legislativo n.152/06 relativo alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla costituzione delle Autorità d'Ambito, nonché la nullità di ogni atto compiuto dalle suddette Autorità successivamente a tale data.

Entro la stessa data, le Regioni sono chiamate ad attribuire con legge, ad un altro soggetto, le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Nelle scorse settimane si sono svolti numerosi incontri con amministrazioni locali al fine di condividere i contenuti del presente testo normativo.

Le soluzioni che si propongono tengono conto, in molti punti, delle riflessioni e dei contributi propositivi che nel corso di tali incontri sono stati espressi dai Sindaci, nonché dalle autorità che sinora hanno gestito i servizi dei rifiuti.

In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 42/2010, con la presente proposta di legge si

intende prevedere che le funzioni delle soppresse Autorità d'Ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, come disciplinate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 siano conferite alle Conferenze provinciali d'Ambito costituite tra Comuni e Provincia.

La scelta di mantenere nella Regione Marche l'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti con l'attuale suddivisione provinciale, oltre ad essere in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiamati dalla normativa statale, è il frutto di una valutazione complessiva del quadro normativo vigente nonché dell'organizzazione e dell'integrazione che a livello provinciale si sono evolute a partire dall'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, approvato con la deliberazione n. 284 del 15 dicembre 1999.

D'altra parte, è stato lo stesso legislatore statale ad avere espresso una chiara "preferenza" per la scelta dell'ambito provinciale con la partecipazione degli enti locali e della Provincia.

Infatti, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), al comma 38 dell'art. 2, tuttora vigente, dispone che nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, effettuata dalle Regioni secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del 152/06, le stesse debbano dare priorità ai territori provinciali, attribuendo le suddette funzioni alle Province o ad associazioni di enti locali dell'ambito provinciale.

La presente proposta di legge, inoltre, non modifica la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, già definiti recentemente dalla stessa legge regionale n.24 del 12 ottobre 2009.

Inoltre, si introduce la previsione che le Province, in associazione con gli enti locali, per lo svolgimento delle funzioni così attribuite, possano ricorrere a proprie Aziende speciali, costituite ad hoc (ex art. 114, comma 1, d.lgs. 267/2000) quali enti strumentali, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale denominati Uffici d'Ambito.

Lo svolgimento delle funzioni tramite il suddetto Ufficio consentirà di operare con una contabilità separata senza impatto sul Patto di Stabilità della Provincia o di uno dei Comuni dell'Ambito che dovrebbero, nel tal caso, inserire nel proprio organico il personale delle ex Autorità d'Ambito ed assumere la responsabilità giuridica e finanziaria delle attività delle Conferenze provinciali d'ambito.

Viene inoltre precisato che l'eventuale istituzione dell'Azienda speciale debba avvenire "senza aggravio di costi per l'ente locale", chiarendo che gli incarichi di Presidente, Consigliere del CdA e Revisore dei Conti devono essere

svolti a titolo meramente onorifico e gratuito.

Inoltre, viene prevista una rappresentanza significativa dei Comuni dell'ATO nel Consiglio di Amministrazione di tale Azienda speciale al fine di poter garantire una più significativa partecipazione dei Comuni stessi a tutte le fasi, dalla pianificazione alla gestione operativa con particolare riferimento alla corretta rispondenza del servizio reso al cittadino-utente rispetto alla carta dei servizi e agli impegni del gestore.

La proposta di legge in esame conferisce un ruolo ampio di rappresentanza ai Comuni (4/5 del Consiglio di Amministrazione della Conferenza d'Ambito) con una rappresentatività calibrata per le diverse fasce di popolazione degli stessi. Le quote di partecipazione dei Comuni sono inoltre calcolate tenendo conto di due variabili essenziali nell'organizzazione e nella gestione del servizio integrato dei rifiuti quali la superficie del territorio comunale e il numero di cittadini residenti.

Al fine dunque di garantire una continuità nello svolgimento delle funzioni inerenti un servizio pubblico essenziale quale il servizio integrato di gestione dei rifiuti e, nel contempo, evitare inutili sovrapposizioni di enti, la proposta di legge prevede la successione delle Conferenze d'ambito costituite dalle Province e dai Comuni dell'ATO nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle predette Autorità d'Ambito a partire dal giorno della assegnazione o aggiudicazione dei servizi al nuovo soggetto gestore.

Per quanto attiene al tema dell'affidamento del servizio e della individuazione del gestore, la proposta di legge si limita a far riferimento a quanto disposto dalla legge statale, trattandosi di materia di competenza esclusiva statale (art 23 bis, decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008).

La proposta di legge intende inoltre dettare anche una interpretazione della norma statale e, soprattutto, accentuare l'autonomia della Conferenza provinciale d'ambito nella scelta dei sistemi e delle modalità di conferimento della gestione, ai sensi dell'art.23 bis della L.133/2008 così come modificata dall'articolo 15 della Legge 166/2009.

In particolare, relativamente ai sistemi di affidamento previsti dal comma 2, lettera b), dell'art.23 bis della legge di cui sopra, la Conferenza provinciale d'ambito individua la qualità e la quantità (anche parziale) di affidamento del servizio e dei compiti operativi connessi alla gestione integrata del sistema dei rifiuti urbani.

Una precisazione importante, inoltre, la presente proposta la indica nell'articolo 4 quando,

sostituendo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24/2009, al comma 1, lettera i), stabilisce che la Conferenza provinciale d'ambito individua nelle fasi di gara o di conferimento del servizio la percentuale dei servizi da riservare a salvaguardia delle prerogative e dei servizi finora svolti dalle cooperative sociali di tipo "B" anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 381/1991 e dall'Atto di coordinamento approvato dalla Regione Marche con deliberazione n.1133 del 5 agosto 2003.

La proposta prevede, inoltre, delle prescrizioni e delle indicazioni che vengono meglio evidenziate nella illustrazione dell'articolato di seguito riportata.

La proposta di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 va a colmare una omissione della l.r. n. 24/2009, relativamente alla possibilità di recuperare alcune frazioni dei rifiuti attraverso le operazioni di termovalorizzazione e coincenerimento con recupero di energia, individuando tale possibilità solamente qualora la raccolta differenziata superi i livelli previsti dalla normativa nazionale o gli eventuali livelli più alti individuati dalla Regione o dalle Conferenze provinciali d'ambito attraverso il Piano d'Ambito.

La previsione della realizzazione di eventuali impianti di termovalorizzazione di ultima generazione e a ridotto impatto ambientale potrà realizzarsi solo ed esclusivamente come fase accessoria allo sviluppo dei migliori ed efficienti sistemi di raccolta differenziata quali il porta a porta e altre tipologie di gestione che si prefiggono gli stessi obiettivi.

Una siffatta strategia consentirebbe di superare l'attuale fase di emergenza nello smaltimento di rifiuti nei vari ambiti ottimali della nostra Regione (Macerata, Ancona, Pesaro..) e cioè la difficoltà ad individuare nuovi siti di discariche a causa di una resistenza, a volte immotivata, da parte degli enti locali e delle popolazioni insediate nei luoghi prescelti.

L'articolo 2 sostanzialmente regola la trasformazione che dovrà subire l'attuale assetto dei Consorzi Intercomunali che operano nei vari ambiti e le gestioni affidate ad Aziende pubbliche di Servizi.

In questo articolo, in particolare, viene indicato come le reti, gli impianti e le altre destinazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani costituiscano dotazione di interesse pubblico.

Gli enti non possono cederne la proprietà ma possono conferirli in forma associata a società patrimoniali di capitali, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile.

L'assetto proprietario e gestionale che gli enti locali sceglieranno dovrà comunque salvaguardare l'integrità delle dotazioni e il loro continuo adeguamento e valorizzazione.

Vengono inoltre ribaditi gli obiettivi a cui i gestori dovranno prioritariamente attenersi nello svolgimento del servizio e, in modo particolare, viene indicato che non potrà esserci affidamento che non preveda, in un periodo medio-breve, il raggiungimento degli standard di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale ed, eventualmente, se più virtuosi, da quelli prefissati dal Piano regionale dei rifiuti.

L'introduzione dell'articolo 5 ter nella legge regionale 24/2009 è volto a descrivere in modo puntuale il rapporto tra l'ente locale e il soggetto affidatario del servizio, che dovrà essere obbligatoriamente regolato da uno specifico "contratto di servizio".

L'introduzione dell'articolo 5 quater esplicita in modo dettagliato gli impegni diretti a garantire e a rendere controllabili i livelli di qualità delle prestazioni che dovranno essere contenuti in una specifica "carta dei servizi".

Le specificazioni con cui si ritiene di indicare l'impegno del gestore sono rivolte soprattutto all'espletamento del servizio con criteri di uguaglianza, imparzialità, di attenzione alle aree svantaggiate e ai soggetti svantaggiati e all'individuazione di una specifica griglia del grado di soddisfazione dell'utente nonché le penalità da comminare allo stesso gestore qualora vengano violati i principi e gli standard prefissati dalla carta dei servizi.

L'articolo 3 rappresenta il "cuore" della proposta di legge e, come sopra ampiamente specificato, prevede l'attribuzione della competenza nella gestione del servizio rifiuti dell'ambito ottimale al nuovo organo denominato Conferenza provinciale d'ambito.

Si introduce anche la possibilità che le Province, in associazione con gli enti locali, per lo svolgimento delle funzioni così attribuite, possano ricorrere a proprie aziende speciali (Uffici d'ambito).

L'articolo prevede la possibilità di una significativa rappresentanza dei Comuni dell'ATO nel CdA di tale Azienda speciale al fine di poter garantire una più significativa partecipazione dei Comuni stessi a tutte le fasi, dalla pianificazione alla gestione operativa con particolare riferimento alla corretta rispondenza del servizio reso al cittadino-utente rispetto alla carta dei servizi e agli impegni del gestore.

A tal proposito nelle Conferenze provinciali d'ambito la rappresentanza dei Comuni (4/5 del CdA), risulta molto valorizzata così come

congrue sono le quote di partecipazione dei Comuni che partecipano, con una parametrizzazione legata a variabili essenziali quali la superficie del territorio e la popolazione residente.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale 24/2009 precisando ulteriormente le funzioni delegate alla Regione, alla Provincia e agli enti locali in tema di gestione del servizio integrato dei rifiuti, così come previsto dal d.lgs. 152/2006.

Solamente per quanto attiene il tema dell'affidamento del servizio e l'individuazione del gestore, l'articolo interpreta la norma statale e, soprattutto, accentua l'autonomia della Conferenza provinciale d'ambito nella scelta dei sistemi e delle modalità di conferimento della gestione, ai sensi dell'articolo 23 bis della L.133/2008 così come modificata dall'articolo 15 della Legge 166/2009. In particolare, relativamente ai sistemi di affidamento, previsti dal comma 2, lettera b) dell'art.23 bis di cui sopra, la Conferenza provinciale d'ambito individua la qualità e la quantità (anche parziale) di affidamento del servizio e dei compiti operativi connessi alla gestione integrata del sistema dei rifiuti urbani.

Viene precisato, in particolare, che l'affidamento al gestore di compiti operativi connessi alla gestione integrata può essere anche parziale. Questo per la delicatezza, la sicurezza e la necessità di continue sperimentazioni finalizzate alla ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti (come la raccolta differenziata spinta, la termovalorizzazione con recupero di energia e cogenerazione, nuovi sistemi e impianti di separazione dei rifiuti, ecc...).

Un altro aspetto significativo viene riservato alla competenza della Conferenza provinciale d'ambito e cioè viene prevista la possibilità di riservare alle cooperative sociali di tipo "B", a salvaguardia delle prerogative e dei servizi finora svolti dalle stesse, una percentuale significativa di servizi in modo tale che gli stessi possano essere svolti anche da soggetti con diverse abilità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 381/1991 e dall'Atto di coordinamento approvato dalla Regione Marche con deliberazione n.1133 del 5 agosto 2003.

L'articolo 5 precisa, in modo particolare, il momento del superamento dell'Autorità d'Ambito ed il subentro nelle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte delle Conferenze provinciali d'ambito.

Viene stabilito, ma non potrebbe essere diversamente, che i Consorzi obbligatori, le Aziende speciali ed eventuali altre organizzazioni facenti capo alle Autorità d'Ambito cesseranno la loro attività al momento del conferimento dei

servizi ai nuovi soggetti gestori, mentre le funzioni di organizzazione e programmazione verranno conferite alle Conferenze provinciali d'ambito solo dopo la costituzione dei relativi organi (Assemblea degli enti, CdA, Presidente).

L'articolo 6 contempla l'abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 24/2009 ed i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009, nonché l'abrogazione della l.r. 18/1998 e delle disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

L'urgenza della proposta di legge, prevista all'articolo 7, è motivata dalle disposizioni contenute nella legge n. 42/2010 che, in particolare, prevedono che a partire da un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (e, dunque, a decorrere dal 27 marzo 2011) le Autorità d'Ambito non potranno più operare né assumere decisioni, a pena di nullità.

Art. 1*(Modifica all'art. 1)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) al fine di superare l'emergenza creata dalla difficoltà di reperire nuovi siti di discarica la Regione Marche, le Province e le Conferenze d'Ambito nelle loro funzioni di programmazione sostengono e favoriscono lo sviluppo di tecniche rivolte alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti e alla minimizzazione della loro produzione. Nelle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti verranno favorite tecnologie a basso impatto ambientale, tipo lo sfruttamento del biogas prodotto dai processi di fermentazione delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata o selezione dell'organico, nonché dalle discariche stesse. La realizzazione di eventuali impianti di combustione e di coincenerimento destinati alla termovalorizzazione con recupero energetico potrà essere autorizzata solo a condizione che, nell'ambito o negli ambiti associati qualora l'impianto sia destinato a servire più ambiti territoriali ottimali, siano stati raggiunti i livelli di raccolta differenziata previsti dalla legislazione nazionale vigente o eventuali normative o piani d'ambito che ne prevedano un livello superiore.

Art. 2*(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater)*

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2009 sono inseriti i seguenti:

“Art.5 bis - (Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio marchigiano. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento degli impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione degli impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte, ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

7. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata individuati dalla normativa nazionale ed eventualmente, se più virtuosi, da quelli prefissati dal Piano regionale dei rifiuti;
- g) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di

sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;

- h) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- i) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 5 quater, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

Art.5 ter - (Contratto di servizio)

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il livello e la qualità delle prestazioni;
- d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
- g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
- h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;
- i) l'approvazione della carta dei servizi di cui al successivo articolo 5 quater, predisposta dal soggetto erogatore;
- l) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
- m) le garanzie fideiussorie a carico

dell'erogatore;

- n) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
- o) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.

Art. 5 quater - (Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente e degli Enti locali titolari di spazi pubblici nel quale è esplicitato il servizio impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:

- a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
- g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.”.

Art.3*(Sostituzione dell'articolo 7)*

1. L'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.7 (Conferenze d'ambito)

1. In attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge Finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito sono attribuite alle Conferenze provinciali d'ambito.

2. La Conferenza provinciale d'ambito è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia appartenenti all'ATO.

3. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Provincia e i Comuni, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, possono costituire in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominato Ufficio provinciale di ambito, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno quattro componenti sui cinque e facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Un rappresentante verrà indicato dal Presidente della Provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio provinciale d'ambito in rappresentanza dei Comuni e della Provincia sono nominati dalla Conferenza provinciale d'ambito su indicazione dei Sindaci e del Presidente della Provincia. Per la sua elezione ogni Ente potrà esprimere un voto parametrato alle quote di cui al comma 4. Il Presidente, i Consiglieri di amministrazione e i Revisori dei conti dell'Ufficio provinciale d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

4. Le quote di partecipazione degli enti locali alle Conferenze provinciali d'ambito sono determinate nel seguente modo:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale

risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;

c) 10 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

5. Salvo diversa disposizione statutaria, le decisioni della conferenza d'Ambito possono essere assunte a maggioranza delle quote di partecipazione di cui al comma 4, attraverso l'espressione di una doppia maggioranza determinata:

a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti la Conferenza d'ambito e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla stessa;

b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la Conferenza d'ambito e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla stessa.

6. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATO sono regolati da convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000.

7. A tal fine la Giunta regionale, sentito il CAL, adotta una convenzione tipo, unitamente allo statuto tipo dell'Assemblea d'ambito, che prevedono in particolare:

- a) i rapporti finanziari ed i relativi oneri;
- b) le modalità di costituzione e funzionamento;
- c) il regime di validità delle deliberazioni.

8. La convenzione prevede che la costituzione degli Uffici provinciali d'ambito operi con il personale dei soppressi consorzi o con personale distaccato dagli enti partecipanti o eventuali nuovi incarichi di tipo professionale o a tempo determinato.

9. L'Assemblea d'ambito si intende costituita con l'elezione dei suoi organi ed esercita le funzioni di cui all'articolo 9.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.9 (Funzioni delle conferenze d'ambito)

1. La Conferenza provinciale d'ambito esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;
- b) predisposizione ed adozione del Piano d'ambito (PdA) di cui all'articolo 10;

- c) monitoraggio sull'attuazione del PdA, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, segnalando alla Regione eventuali criticità;
- d) trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni, di un rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
- e) determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- f) fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del d.lgs.252/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa i Comuni potranno continuare ad applicare la disciplina e le tariffe previgenti. Potranno applicare tariffe e disciplina secondo i propri regolamenti armonizzati con il regolamento predisposto dal Piano d'Ambito;
- g) determinazione, a regime, della tariffa per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
- h) individuazione del modello di gestione e relativo affidamento nonché controllo sul servizio reso dal soggetto gestore;
- i) individua autonomamente le modalità di conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23 bis della legge 133/2008 così come modificata dall'articolo 15 della legge 166/09, nonché la quota di partecipazione, non inferiore comunque al 40%, e la qualità e la quantità (parziale o totale) di affidamento del servizio con compiti operativi connessi alla gestione del servizio come previsto dal comma 2, lettera b, dell'art.23 bis di cui sopra. La Conferenza provinciale d'ambito individua inoltre la percentuale di servizi da riservare per l'affidamento diretto o di obbligo per il soggetto gestore a salvaguardia delle prerogative e dei servizi svolti dalle cooperative sociali di tipo "B" a la luce di quanto previsto dall'art. 5 della L. 381/1991 e dall'Atto di coordinamento approvato dalla Regione Marche con deliberazione n. 1133 del 5 agosto 2003;
- l) adozione del contratto di servizio sulla base dello schema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);
- m) approvazione della carta dei servizi.
 - 2. L'attività di controllo di cui al comma 1, lettera g), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici,

qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

3. La Conferenza è tenuta alla trasmissione al catasto regionale, di cui all'articolo 12, dei dati relativi alla gestione dei rifiuti tramite il sistema informatizzato adottato dall'ARPAM, nonché a fornire alla Regione e alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. La Conferenza attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.”.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi delle l.r. 18/1998 e 24/2009, qualora non siano stati affidatari dei servizi, sono soppressi alla data di assegnazione o aggiudicazione degli stessi al gestore. I presidenti dei consorzi soppressi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Conferenza provinciale d'ambito eventualmente rappresentata dall'Azienda speciale di Ambito qualora costituita, ciascuna per le rispettive competenze, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale alla Conferenza provinciale d'ambito è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in godimento.

3. Fino all'affidamento della gestione dei servizi, previsto dal regolamento di cui all'articolo 23 bis della legge 133/2008, da parte della Conferenza provinciale d'ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento e/o attribuzione all'Autorità d'ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende attribuito, secondo le rispettive competenze, alle Conferenze provinciali d'ambito.

Art. 6*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato l'articolo 8 della l.r. 24/2009 ed i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009.

2. E' abrogata la l.r. 18/1998.

3. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

Art. 7*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.